

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

XXVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 MARZO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

INDICE	PAG.	PAG.
	PAG.	
Congedi:		
PRESIDENTE	313	Provvedimenti per l'edilizia popolare. (2073)
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		322
Senatori CERRETI ed altri: Misure per il ri- scatto degli alloggi costruiti con i fondi statali nelle zone terremotate (<i>Appro- vata dalla VII Commissione permanente del Senato</i> (1801)	313	PRESIDENTE
PRESIDENTE	313, 315, 316, 317	RIPAMONTI
DI NARDO, <i>Relatore</i>	314	322
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	314, 316	Autorizzazione di spesa per l'applicazione dell'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634 (2074)
RIPAMONTI	315	322
FORTINI	316	PRESIDENTE
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		322
Norme riguardanti il consolidamento della Torre di Pisa (1979)	317	Votazione segreta:
PRESIDENTE	317, 318, 319, 320, 321, 322	PRESIDENTE
NANNINI, <i>Relatore</i>	317, 318, 319	322
DI NARDO	318	
COTTONE	318	
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	318, 319, 321, 322	
RIPAMONTI	319	
DEGAN	319, 321	
BARONI	319	
Disegni di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):		
Revisione dei prezzi contrattuali per opere finanziate con leggi speciali (2072)	322	
PRESIDENTE	322	

La seduta comincia alle 9,40.

DI NARDO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Buzzetti.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Cerreti ed altri: Misure per il riscatto degli alloggi costruiti con i fondi statali nelle zone terremotate. (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato). (1801).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Cerreti, Mariotti, Fabiani, Bitossi ed Adamoli: « Misure per il riscatto degli alloggi costruiti con i

fondi statali nelle zone terremotate». Il provvedimento è stato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato ed esaminato dalla nostra Commissione nel corso di una precedente seduta. In quella occasione fu deciso di procedere alla nomina di un Comitato ristretto per pervenire ad un approfondimento del problema.

Il relatore onorevole Di Nardo ha facoltà di riferire sui lavori del Comitato ristretto.

DI NARDO, *Relatore*. In sede di discussione del disegno di legge n. 1801 è emersa, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la necessità che il testo già approvato dal Senato subisse opportune modifiche, al fine di rendere quanto più pratica e sollecita possibile l'acquisizione degli alloggi costruiti a totale carico dello Stato nelle zone terremotate. Pertanto venne costituito un Comitato ristretto avente il compito di elaborare un nuovo testo della proposta di legge.

Si è ritenuto anzitutto, al fine di poter conseguire un risultato socialmente e praticamente apprezzabile, che il provvedimento dovesse essere applicato, senza possibilità di eccezione, per tutti gli alloggi comunque costruiti in dipendenza di terremoti, mediante fondi erogati dallo Stato. A tale proposito il Comitato ha ritenuto necessario sostituire nel contesto dell'articolo 1 l'espressione: « alloggi costruiti dallo Stato », con quella più ampia di: « alloggi costruiti a carico dello Stato », e ciò per estendere la portata delle nuove disposizioni anche a quegli alloggi che, pur non essendo stati costruiti direttamente da organi statali, risultano realizzati con il contributo dello Stato a cura di altri enti. Anche le parole: « nelle località colpite da terremoti » sono state sostituite con le parole: « in conseguenza di terremoti », per rendere possibile la cessione in proprietà anche degli alloggi costruiti per i terremotati in località eventualmente non colpite da terremoti.

D'altra parte, dopo aver così ampliata la categoria degli alloggi soggetti a cessione in proprietà, si è ritenuto opportuno, onde evitare eventuali speculazioni, di escludere dalla cessione stessa gli alloggi costruiti in epoca recente, nonché ovviamente, quelli che saranno costruiti in futuro, anche se in conseguenza di terremoti già verificatisi. A tale scopo si è limitata l'efficacia del provvedimento agli alloggi ultimati alla data del 31 dicembre 1945.

La introduzione di tale termine è da porsi in relazione non soltanto con l'esigenza di rendere possibile l'alienazione di tutti gli alloggi più vetusti costruiti prima dei noti eventi

bellici, ma anche per la considerazione che le leggi speciali emanate in materia dopo tale data contengono sempre norme atte a rendere possibile il riscatto degli alloggi. Comunque, anche in mancanza di dette norme, la cessione degli alloggi costruiti dopo il primo gennaio 1946, sarà sempre possibile con le modalità indicate dagli articoli 225 e seguenti del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 sulla edilizia economica e popolare.

Per quanto riguarda i beneficiari del provvedimento, sembra opportuno sostituire il riferimento agli assegnatari degli alloggi con quello a coloro che abitino negli alloggi stessi alla data di entrata in vigore della nuova legge: ciò sia per sanare eventuali situazioni irregolari verificatesi nel passato, sia per rendere più semplice l'accertamento dei requisiti necessari per ottenere l'assegnazione in proprietà degli alloggi, sia, infine, per dare la proprietà degli alloggi a chi li abita effettivamente.

Per quanto riguarda l'articolo 2, coerentemente con il moderno indirizzo del decentramento amministrativo, si ritiene che sia preferibile eliminare l'accentramento delle domande di cessione in proprietà presso il Ministero dei lavori pubblici e disporre che le stesse siano invece presentate agli Uffici del Genio civile competenti per territorio; inoltre, il termine prescritto per la presentazione delle domande, già fissata al 30 giugno 1965, è stata prorogata al 31 dicembre 1966.

Per quanto riguarda i successivi articoli, ai quali pure il Comitato ristretto ha ritenuto di dover proporre modificazioni ed integrazioni, mi riservo di dare gli opportuni chiarimenti qualora mi vengano richiesti in sede di discussione degli articoli.

Concludo invitando la Commissione ad approvare il testo della proposta di legge n. 1801 così come è stato predisposto dal Comitato ristretto.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi rimetto all'esposizione fatta dal relatore onorevole Di Nardo sui lavori svolti dal Comitato ristretto. Riterrei solo opportuno che fosse espressamente stabilito che i contratti per la cessione in proprietà degli alloggi, da chiunque stipulati, saranno approvati dai provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio e che, per quanto non disposto in questo provvedimento, varranno, in quanto applicabili le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e successive modificazioni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che avevamo rinviato nella seduta del 27 gennaio 1965.

L'onorevole rappresentante del Governo ha proposto due articoli aggiuntivi di cui darò successivamente lettura.

Do nuovamente lettura dell'articolo 1 della proposta di legge:

« Gli alloggi costruiti dallo Stato nelle località colpite dai terremoti sono, a richiesta, ceduti tutti in proprietà agli assegnatari che li occupino alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla procedura e dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 255 e seguenti del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 ».

Il Comitato ristretto ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« Gli alloggi costruiti a carico dello Stato in conseguenza di terremoti, ultimati alla data del 31 dicembre 1945 e da chiunque gestiti, sono ceduti in proprietà a coloro che ne facciano richiesta e che li abitino alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla procedura e dal possesso dei requisiti previsti dagli articoli 255 e seguenti del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo proposto dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 della proposta di legge:

« Le domande per l'assegnazione in proprietà di detti alloggi debbono essere presentate al Ministero dei lavori pubblici entro il 30 giugno 1965 ».

Il Comitato ristretto ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« Le domande per l'assegnazione in proprietà degli alloggi di cui al precedente articolo debbono essere presentate agli uffici del Genio civile competenti per territorio entro il 31 dicembre 1966 ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo proposto dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 della proposta di legge:

« L'articolo 257 ed il primo comma dell'articolo 265 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sono abrogati ».

Il Comitato ristretto ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« Gli articoli 256 e 257 e il primo comma dell'articolo 265 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sono abrogati ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo proposto dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4 della proposta di legge:

« I prezzi degli alloggi che dovranno essere corrisposti dagli acquirenti saranno determinati dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi degli articoli 258 e 259 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165. Il prezzo sarà ammortizzato in venti annualità costanti comprensive di capitale e interesse al saggio dell'1 per cento ».

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

« Il prezzo di cessione degli alloggi viene determinato dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, sulla base dei criteri adottati dal Ministero dei lavori pubblici per la cessione in proprietà degli alloggi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 ».

RIPAMONTI. Desidero chiarire agli onorevoli colleghi la portata di questo articolo. In sede di Comitato ristretto si è discusso sui criteri per la determinazione del valore, e si è ritenuto di fare riferimento a quelli adottati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per stabilire i prezzi di vendita degli alloggi, ora di proprietà dell'Istituto autonomo delle case popolari di Messina, agli aventi diritto che li occupano. Tali criteri sono i seguenti:

1) prendere a base i costi indicati nei piani finanziari, rivalutati con i coefficienti di congruaggio monetario di cui alla legge 11 febbraio 1952, n. 74;

2) applicare, per tenere conto della vetustà, un deprezzamento pari al 0,50 per cento per ciascun anno decorso dalla data di costruzione degli edifici;

3) applicare un coefficiente fisso di svalutazione nella misura del dieci per cento per tenere conto della mancata manutenzione degli immobili dovuta alle contingenze di guerra e del dopoguerra dal 1940 ad oggi, da sommare al precedente;

4) applicare un coefficiente di ulteriore riduzione del trenta per cento per tenere conto del fatto che trattasi di alloggi occupati ed in regime di fitti bloccati.

PRESIDENTE. Dopo i chiarimenti dello onorevole Ripamonti pongo in votazione l'articolo 4 nel testo proposto dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5 della proposta di legge.

« In caso di mancato esercizio della facoltà di riscatto di cui all'articolo 1 della presente legge, gli alloggi, che si renderanno in tal modo disponibili, verranno trasferiti in proprietà dell'Istituto autonomo delle case popolari ».

Il Comitato ristretto ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« Gli alloggi di proprietà dello Stato per i quali non sia stata esercitata la facoltà di riscatto ai sensi dell'articolo 1 della presente legge sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, all'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, a decorrere dal 1° gennaio 1967 ».

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo proposto dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Il Comitato ristretto ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« A decorrere dal 1° gennaio 1967 gli assegnatari degli alloggi di cui all'articolo 5 hanno facoltà di chiederne la cessione in proprietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole rappresentante del Governo ha proposto il seguente articolo aggiuntivo già da me preannunciato.

« I contratti per la cessione in proprietà degli alloggi indicati nella presente legge, da chiunque stipulati, sono approvati dai provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio ».

FORTINI. Ricordo che, per quanto riguarda gli alloggi costruiti nella città di Messina, il ministero dei lavori pubblici approvò lo schema di contratto che fu poi inviato all'ufficio del Genio Civile, che a sua volta, successivamente, approvava i contratti e comunicava soltanto gli estremi del contratto e della registrazione. Ritengo che, in definitiva,

quando vi siano determinati elementi, e cioè uno schema di contratto predisposto dal ministero dei lavori pubblici, un prezzo di cessione già stabilito, ed una delega all'ufficio del Genio Civile per la stipulazione del contratto, non vi sia ragione per richiedere l'intervento del provveditore regionale alle opere pubbliche.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'ufficio del Genio Civile è incaricato di stabilire gli elementi per la determinazione del prezzo, e non il prezzo di cessione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi pare che l'osservazione dell'onorevole De' Cocci sia giusta, in quanto, accedendo alla tesi prospettata dall'onorevole Fortini, non vi sarebbe la possibilità di un sindacato su quanto stabilito dall'ufficio del genio civile.

L'onorevole Fortini desidera presentare un emendamento ?

FORTINI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo e di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

L'onorevole rappresentante del Governo ha proposto anche un secondo articolo aggiuntivo. Ne do lettura:

« Per quanto non disposto dalla presente legge, valgono per quanto applicabili le norme del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Per quanto riguarda il titolo del provvedimento: « Misure per il riscatto degli alloggi costruiti con i fondi statali nelle zone terremotate », è possibile modificarne la forma, lasciandone inalterata la sostanza e fare riferimento alla cessione in proprietà degli alloggi.

DI NARDO, *Relatore*. A mio giudizio, è forse preferibile lasciarlo inalterato. In caso contrario, si rischia di cadere in contraddizione con quanto stabilito all'articolo 5 della proposta di legge, e cioè che gli alloggi di proprietà dello Stato per i quali non sia stata esercitata la facoltà di riscatto sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, all'Istituto autonomo per le case popolari.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Propongo di usare per il titolo la stessa formula usata nell'articolo 1 del provvedimento, modificandolo cioè in « Cessione di

alloggi costruiti a carico dello Stato in conseguenza di terremoti ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il titolo della proposta di legge n. 1801 nella seguente formulazione: « Cessione in proprietà di alloggi costruiti a carico dello Stato in conseguenza di terremoti ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme riguardanti il consolidamento della Torre di Pisa (1979).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme riguardanti il consolidamento della torre di Pisa ».

La V Commissione bilancio ha espresso il parere circa l'emendamento sostitutivo dell'articolo 3, presentato dal Relatore onorevole Nannini in una precedente seduta. Do lettura di questo parere: « La Commissione bilancio ha preso in esame l'emendamento trasmesso da codesta Commissione di merito in data 17 febbraio 1965, relativo all'articolo 3 del disegno di legge " Norme riguardanti il consolidamento della torre di Pisa ", ed ha deliberato di esprimere parere favorevole al primo comma, con la soppressione alla lettera *b*) delle parole: " e studi in genere ", e al secondo comma nella seguente più ristretta formulazione: " Per i compiti e le attività di cui alle lettere *b*) e *c*), il Ministro dei lavori pubblici potrà provvedere anche a trattativa privata o in economia, prescindendo dai pareri degli organi consultivi e tecnici previsti dalle vigenti disposizioni ". La soppressione proposta al primo comma è richiesta perché risulta che l'Amministrazione dei lavori pubblici già dai primi dello scorso anno ha conferito numerosi incarichi a tecnici italiani e stranieri per lo studio dei problemi inerenti al consolidamento della torre di Pisa facendo all'uopo ricorso all'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Le restrizioni proposte alle deroghe stabilite con il secondo comma sono richieste perché i rimborsi e compensi di cui alla lettera *a*) possono essere correntemente corrisposti con l'osservanza delle procedure e norme di carattere generale vigenti. La Commissione bilancio non ha ritenuto infine di poter esprimere parere favorevole all'ultimo comma dell'emendamento proposto, ritenendo che già l'articolo 42 della legge di contabilità di Stato e l'articolo 136 del

relativo regolamento consentono che nei casi di necessità e urgenza e sulla base di una delibera del Consiglio dei ministri si può attingere al fondo di riserva per le spese impreviste ».

In sostanza, il parere espresso dalla Commissione bilancio modifica notevolmente l'articolo sostitutivo dell'articolo 3.

NANNINI, *Relatore*. Non credo vi siano ostacoli ad accettare il parere espresso dalla Commissione del bilancio sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 3 da me proposto.

Per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo sostitutivo, esso prevedeva la possibilità, in caso di pericolo immediato, di provvedere con fondi a disposizione del Ministero del tesoro. La Commissione del bilancio, invece, ritiene che sia sufficiente una deliberazione del Consiglio dei ministri per attingere al fondo di riserva per le spese impreviste.

Così, se dovessero verificarsi urgenti necessità, il Consiglio dei ministri interverrà rapidamente, sostituendosi in tal caso al Ministro dei lavori pubblici.

Ritengo pertanto che l'articolo 3 possa essere accettato con gli emendamenti proposti dalla Commissione bilancio. Mi riservo invece di proporre un articolo aggiuntivo diretto a limitare il periodo entro il quale le Commissioni, la cui costituzione è prevista nel provvedimento, debbono condurre a termine i propri lavori.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Per il consolidamento della Torre pendente di Pisa, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento dei concorsi di progettazione e di appalto delle opere di conto dello Stato, a bandire un concorso internazionale per la scelta della soluzione tecnica da adottare o ad espletare apposito appalto-concorso, cui potranno essere invitate a partecipare anche imprese o ditte straniere di provata serietà e capacità.

L'accertamento delle condizioni idonee a giustificare, sotto il profilo tecnico ed economico, il ricorso ad una delle suindicate procedure è demandato ad un'apposita Commissione da istituirsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici e della quale potranno essere chiamati a far parte anche cittadini stranieri.

A detta Commissione è pure demandato il compito di definire l'oggetto, le modalità, gli obblighi ed i termini del bando di concorso

internazionale oppure a prestabilire le norme di massima in base alle quali dovranno essere elaborati i progetti tecnici e presentate le offerte delle imprese concorrenti ».

DI NARDO. Al secondo comma si parla di una Commissione che dovrebbe accertare le condizioni idonee a giustificare il ricorso a una delle procedure indicate dal comma precedente. Desidererei sapere, se possibile, da quanti membri sarà costituita tale Commissione.

NANNINI, *Relatore*. L'emendamento da me preannunciato è diretto proprio a risolvere questo problema.

COTTONE. Esaminando l'articolo 1, ci si rende conto di quanto sia complessa la sua formulazione. In esso si stabilisce infatti che il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a bandire un concorso internazionale o ad espletare un appalto-concorso. Il secondo comma dispone poi che deve essere nominata una Commissione con il compito di accertare, sotto il profilo tecnico ed economico, se sia più opportuno ricorrere ad un concorso internazionale o ad un appalto-concorso. Non sarebbe più semplice dire che il Ministero nomina una Commissione che stabilisca se sia il caso di fare l'una o l'altra cosa ?

PRESIDENTE. L'onorevole Cottone ha presentato un emendamento, sostitutivo dei primi due commi dell'articolo 1. Ne do lettura :

« Per il consolidamento della Torre pendente di Pisa, il Ministero dei lavori pubblici, in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento dei concorsi di progettazione e di appalto delle opere di conto dello Stato, è autorizzato a nominare con proprio decreto un'apposita Commissione della quale potranno essere chiamati a far parte anche cittadini stranieri, per accertare, sotto il profilo tecnico ed economico, l'opportunità di bandire un concorso internazionale per la scelta della soluzione tecnica da adottare oppure ad espletare un apposito appalto-concorso, cui potranno essere invitate a partecipare anche imprese o ditte straniere di provata capacità e serietà ».

L'onorevole Cottone vuole illustrare il suo emendamento ?

COTTONE. Mi rimetto a quanto ho detto poco fa, dato che l'emendamento non ha bisogno di particolari illustrazioni.

NANNINI, *Relatore*. Mi dichiaro contrario all'emendamento presentato dall'onorevole Cottone.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anch'io mi dichiaro contrario

all'emendamento proposto dall'onorevole Cottone.

PRESIDENTE. Onorevole Cottone, lei insiste per la votazione del suo emendamento ?

COTTONE. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cottone.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge n. 1979, nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura del testo dell'articolo 2 del disegno di legge :

« Nel caso in cui venga adottata la soluzione del concorso di progettazione, il Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, nominerà una apposita Commissione per la scelta del progetto vincitore. Di tale Commissione dovrà far parte un rappresentante della direzione generale delle antichità e belle arti del Ministero della pubblica istruzione. Potranno essere nominati quali membri della Commissione anche esperti stranieri di chiara fama.

Ove si ricorra all'appalto-concorso il Ministero dei lavori pubblici, con proprio decreto emanato con il concerto del Ministro della pubblica istruzione, in deroga al disposto dell'articolo 4 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 e successive modifiche, nominerà apposita Commissione giudicatrice della quale dovrà fare parte un rappresentante della direzione generale delle antichità e belle arti del Ministero della pubblica istruzione e nella quale potranno essere nominati, quali membri, anche esperti stranieri ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il Relatore onorevole Nannini ha proposto il seguente articolo aggiuntivo :

« Le Commissioni di cui agli articoli 1 e 2 saranno composte da non più di nove membri e dovranno assolvere al mandato entro sei mesi dal loro insediamento ».

NANNINI, *Relatore*. L'articolo aggiuntivo da me proposto non ha bisogno di essere particolarmente illustrato. L'unico dubbio potrebbe riferirsi alla congruità del termine di sei mesi. Per altro, a mio giudizio, se le Commissioni cominceranno a lavorare appena insediate, i sei mesi potranno essere sufficienti perché esse assolvano il mandato loro affidato.

Ritengo poi sufficiente fissare a nove il numero dei componenti delle Commissioni, tenendo conto delle Amministrazioni statali e degli enti che dovrebbero essere rappresentati nelle Commissioni stesse.

RIPAMONTI. Sono favorevole alla prima parte dell'articolo aggiuntivo, anche se non so con quanta approssimazione possa essere identificato un termine di tempo idoneo in questa materia.

Per quanto concerne la fissazione di un numero determinato di componenti la Commissione di cui all'articolo 1, ritengo che, in caso di concorso internazionale, quest'ultimo dovrà essere disciplinato a norma di legge, e nel caso di appalto-concorso, saranno applicate le norme generali vigenti in materia...

NANNINI, *Relatore*. Si tratta di distinte Commissioni, a seconda della via che si sceglie di seguire. La Commissione di cui all'articolo 1 può scegliere due strade, ognuna delle quali porta alla formazione di un'altra Commissione: una Commissione per la scelta del progetto vincitore qualora si ricorra al concorso internazionale ed una Commissione diversa qualora venga scelta la via dell'appalto-concorso.

RIPAMONTI. Per quanto ho già detto, non ritengo, in ogni caso, che sia necessario fissare il numero dei membri delle commissioni.

DEGAN. Non comprendo esattamente le obiezioni dell'onorevole Ripamonti, in quanto è evidente che già con il secondo comma dell'articolo 2 si è derogato alla legislazione vigente, prevedendo che della Commissione giudicatrice, in caso di appalto-concorso, potranno essere chiamati a far parte anche esperti stranieri.

RIPAMONTI. Nel caso dell'appalto-concorso, la Commissione giudicatrice deve valutare tutti gli aspetti tecnici ed economici del progetto. Non ritengo utile limitare a nove i membri della Commissione in questione, in quanto la sua composizione potrà essere determinata sulla base delle indicazioni offerte dal secondo comma dell'articolo 2 del disegno di legge in questione nonché sulla base della normativa generale in materia.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo pienamente con le opinioni espresse dall'onorevole Ripamonti.

Infatti, l'articolo aggiuntivo proposto dal Relatore Nannini contrasta — in primo luogo — con quanto disposto nel secondo comma dell'articolo 2 del disegno di legge.

In secondo luogo, facendo riferimento al primo comma dell'articolo 2, può essere opportuno che la Commissione chiamata a giu-

dicare in un concorso di progettazione sia composta di un numero di membri superiore a nove, dato che di essa dovranno far parte rappresentanti di diverse amministrazioni ed esperti stranieri di chiara fama.

In via subordinata, l'articolo aggiuntivo proposto dal Relatore potrebbe applicarsi alla Commissione di cui all'articolo 1. Più precisamente, senza ricorrere ad un articolo aggiuntivo, potrebbero aggiungersi — al secondo comma di detto articolo — dopo le parole: « un'apposita Commissione », le parole: « composta di nove membri ». Non mi sembra però opportuno limitare la discrezionalità in materia del Ministero dei lavori pubblici, trattandosi di un problema tanto delicato e complesso.

BARONI. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sulla estrema delicatezza di questa materia. Ritengo che, nel momento in cui affidiamo una certa responsabilità all'Esecutivo, dobbiamo nel contempo attribuirgli un notevole margine di discrezionalità.

Per quanto riguarda il termine di sei mesi, mi sembra che questo sia eccessivamente ristretto, ove si consideri che un esame completo della situazione deve tener conto di una vasta gamma di elementi, non ultimi, per esempio, quelli meteorologici, i quali si esplicano nel corso minimo di un'intera annata.

Per quanto riguarda il numero dei componenti la Commissione, mi sembra che il ricorso al sistema di stabilire nelle norme legislative dei vincoli particolarmente tassativi e delle disposizioni particolarmente dettagliate per l'amministrazione non sia conforme alla funzione del legislatore.

Esprimo pertanto parere contrario all'intero emendamento, ritenendo opportuno che sia lasciata al Governo la più ampia discrezionalità nell'adottare le misure conseguenti all'approvazione del provvedimento oggi in discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Nannini, insiste nel suo articolo aggiuntivo ?

NANNINI, *Relatore*. Insisto. Non riesco a capire infatti, dato che si introduce una deroga alle disposizioni vigenti, perché non si possa vincolare la discrezionalità del Ministro oltre che per quanto riguarda la composizione della Commissione di cui all'articolo 1, anche per quanto riguarda quella di cui all'articolo 2. Il problema consiste nel sapere se il Ministro possa o meno comporre la Commissione a proprio piacimenti, ampliandola cioè eccessivamente chiamandovi a far parte esperti stranieri. In tal caso, ci ritroveremmo di fronte alla famosa Commissione dei ventidue

esperti, che non è riuscita dopo otto anni a escogitare alcuna soluzione, proprio a causa della sua composizione pletorica.

PRESIDENTE. Onorevole Nannini, se ella insiste, pongo in votazione il suo articolo aggiuntivo. La debbo però avvertire che il Governo è contrario e, per quanto riguarda lo orientamento della Commissione, ha avuto modo di rendersene conto nel corso dei vari interventi succedutisi: immagino pertanto che ella preveda quale sarebbe l'esito della votazione del suo articolo aggiuntivo.

NANNINI. Lo ritiro, però continuo ad essere convinto della opportunità del mio emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 3:

« Per provvedere alla liquidazione dei compensi e dei rimborsi spettanti ai membri delle predette commissioni, da determinare, in deroga alle disposizioni vigenti e in relazione al lavoro svolto, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, nonché all'eventuale pagamento dei premi ai concorrenti, è autorizzato sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici un primo stanziamento di lire 200 milioni.

A proposito di questo articolo ho già riferito all'inizio dell'esame del disegno di legge. Il Relatore aveva proposto di sostituirlo con il seguente:

« È autorizzato su apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici un primo stanziamento di lire 200.000.000 per provvedere a:

a) rimborsi e compensi spettanti ai membri delle predette Commissioni, da determinare, in relazione al lavoro svolto, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro;

b) indagini, rilievi, sondaggi, lavori provvisori, prove di laboratorio e studi in genere, necessari per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1;

c) stipulazione di convenzioni con enti o professionisti che si rendessero necessari per i fini di cui sopra.

Per le operazioni di cui alle lettere a) e b) nonché per la stipula delle convenzioni di cui alla lettera c), il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a procedere in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato nonché delle leggi vigenti sulla esecuzione delle opere pubbliche.

Qualora eventi eccezionali e imprevedibili rendessero urgente e indispensabile l'esecuzione di lavori provvisori di importo eccedente la disponibilità sullo stanziamento di

cui al primo comma, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere all'ulteriore stanziamento, mediante prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste ».

In conseguenza di quanto proposto dalla Commissione bilancio e che il relatore ha dichiarato di accettare, il primo comma dell'articolo sostitutivo dell'articolo 3 risulta così formulato:

« È autorizzato su apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici un primo stanziamento di lire 200.000.000 per provvedere a:

a) rimborsi e compensi spettanti ai membri delle predette Commissioni, da determinare, in relazione al lavoro svolto, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro;

b) indagini, rilievi, sondaggi, lavori provvisori, prove di laboratorio, necessari per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1;

c) stipulazione di convenzioni con enti o professionisti che si rendessero necessarie per i fini di cui sopra ».

Il secondo comma, viene modificato come segue:

« Per i compiti e le attività di cui alle lettere b) e c) il Ministro dei lavori pubblici potrà provvedere anche a trattativa privata od in economia, prescindendo dai pareri degli organi consultivi e tecnici previsti dalle vigenti disposizioni ».

Il terzo comma viene soppresso.

Onorevoli colleghi, credo che la illustrazione che accompagna gli emendamenti suggeriti dalla Commissione bilancio, sia sufficiente per avere una esatta visione del problema.

Se non vi sono obiezioni, pongo quindi in votazione l'articolo sostitutivo dell'articolo 3 nella seguente formulazione.

« È autorizzato su apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici un primo stanziamento di lire 200.000.000 per provvedere a:

a) rimborsi e compensi spettanti ai membri delle predette Commissioni, da determinare, in relazione al lavoro svolto, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro;

b) indagini, rilievi, sondaggi, lavori provvisori, prove di laboratorio, necessari per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1;

c) stipulazione di convenzioni con enti o professionisti che si rendessero necessarie per i fini di cui sopra.

Per i compiti e le attività di cui alle lettere b) e c), il Ministro dei lavori pubblici potrà provvedere anche a trattativa privata od in economia, prescindendo dai pareri degli organi consultivi e tecnici previsti dalle vigenti disposizioni ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4 del disegno legge:

« All'onere di lire 200 milioni, di cui al precedente articolo, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le conseguenti variazioni di bilancio ».

DEGAN. Dichiaro fin d'ora che il provvedimento in esame avrà senz'altro il mio voto favorevole, essendo esso rivolto a favore di un'opera che è di grande prestigio per il nostro paese. Però, nel momento in cui esprimo il mio voto favorevole, non posso fare a meno di sentirmi veneziano e di far presente alla Commissione che vi sono gravissimi problemi di conservazione di quel monumento straordinario che è la città di Venezia. Se la Torre di Pisa aumenta la propria pendenza di qualche millesimo al decennio, la città di Venezia sprofonda di 33 centimetri al secolo, e pertanto si determina una situazione di pericolosità veramente preoccupante per la conservazione della città stessa, che subisce una erosione sempre più massiccia e profonda.

Tutto ciò pone in evidenza la necessità di risolvere il problema che diventa sempre più urgente con il passare del tempo.

Il Ministro dei lavori pubblici, rendendosi conto della grave situazione, istituì con decreto n. 16/917 del 4 settembre 1962 una Commissione di studio. Detta Commissione ha iniziato i propri lavori, ma ha dovuto constatare che vi è tutta una serie di indagini tecniche da svolgere, che comportano una spesa di circa 800 milioni. Malgrado che il Ministro dei lavori pubblici onorevole Pieraccini, al Senato, nel maggio 1964, si sia impegnato ad erogare i fondi necessari per il funzionamento della Commissione, a tutt'oggi non è stato iniziato alcuno studio preliminare inteso a ricercare le misure idonee per salvare questo patrimonio artistico della nostra patria!

A tale scopo, per sollecitare ulteriormente il Governo ad agire in proposito, ho presentato un ordine del giorno, con il quale si invita il Governo stesso a reperire i fondi necessari per la realizzazione delle opere occorrenti che, a mio avviso, richiederebbero lo stanziamento di circa un miliardo in tre anni.

PRESIDENTE. Pongó in votazione l'articolo 4 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Degan, Cavallari Francesco e Gagliardi:

« La Camera,

nel momento in cui approva lo stanziamento di 200 milioni per gli studi riguardanti il consolidamento della Torre di Pisa,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento un disegno di legge che assicuri i fondi necessari al finanziamento della commissione istituita con decreto ministeriale n. 16/917 del 4 settembre 1962 presso il Ministero dei lavori pubblici, allo scopo di indicare i provvedimenti da adottare in modo organico e razionale per risolvere i problemi della conservazione della città di Venezia ».

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è profondamente sensibile alle esigenze prospettate dall'onorevole Degan, che riguardano una città come Venezia, cara a tutto il mondo.

Purtroppo, il problema è, come sempre, quello del reperimento dei fondi necessari e sotto questo aspetto riguarda in particolare il Ministero del tesoro.

Accetto quindi l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Degan, insiste per la votazione?

DEGAN. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Nannini:

« La Commissione lavori pubblici della Camera dei deputati,

riunita in sede legislativa per la discussione del disegno di legge: " Norme riguardanti il consolidamento della torre di Pisa »,

invita il Ministro dei lavori pubblici

a far sì che le Commissioni di cui agli articoli 1 e 2 siano contenute nel loro numero e procedano in modo sollecito ad assolvere al

loro compito in modo da rispondere alle finalità del provvedimento ».

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A nome del Governo, accolgo l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Nannini.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Rinvio della discussione del disegno di legge:
Revisione dei prezzi contrattuali per opere
finanziate con leggi speciali (2072).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Revisione dei prezzi contrattuali per opere finanziate con leggi speciali ».

In attesa del parere della Commissione bilancio, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

**Rinvio della discussione del disegno di legge:
Provvedimenti per l'edilizia popolare (2073).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'edilizia popolare ».

In attesa del parere della Commissione bilancio, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

RIPAMONTI. Signor Presidente, vorrei far presente che nel corso di un recente dibattito in Assemblea è emersa l'esigenza di accelerare gli investimenti nel settore dell'edilizia. Poiché il disegno di legge n. 2073 concorre ad accelerare detti investimenti, propongo che esso sia discusso quanto più sollecitamente possibile.

PRESIDENTE. Mi riservo di fissare la data per la discussione del disegno di legge in questione.

Se non vi sono altre obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Rinvio della discussione del disegno di legge:
Autorizzazione di spesa per l'applicazione
dell'articolo 6 della legge 29 luglio 1957,
n. 634 (2074).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per l'applicazione dell'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634 ».

In attesa del parere della Commissione bilancio, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Cerreti ed altri: « Cessione in proprietà di alloggi costruiti con i fondi dello Stato in conseguenza di terremoti (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (1801), col nuovo titolo:

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge:

« Norme riguardanti il consolidamento della torre di Pisa » (1979):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Amendola Pietro, Barbaccia, Baroni, Beragnoli, Bottari, Calvetti, Carra, Cianca, Cottone, Curti Ivano, Degan, De Pasquale, Di Nardo, Fortini, Guariento, Guarra, Lusoli, Manenti, Nannini, Napolitano Luigi, Palleschi, Rinaldi, Ripamonti, Taverna, Teranova Corrado.

E in congedo:

Buzzetti.

La seduta termina alle 11,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO